



**CIRCOLARE 01/2020**

**ISCRIZIONE DEI CONFIDI  
NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 112, COMMA 1 DEL TESTO UNICO BANCARIO**

**7 febbraio 2020**

**Aggiornamento del 5 luglio 2020**

## Indice

TITOLO I Definizioni	2
1. Definizioni	2
TITOLO II Iscrizione nell'Elenco	2
2. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco	2
3. Termini per l'iscrizione nell'Elenco	3
4. Domanda di iscrizione nell'Elenco e modalità di presentazione	4
5. Istruttoria	5
6. Disposizioni finali e transitorie	5

## TITOLO I

### Definizioni

#### 1. Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- a) “Testo Unico Bancario” ovvero “TUB”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- b) “Decreto MEF”, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2015, n. 228, recante il Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 112-bis del Testo Unico Bancario;
- c) “Legge Confidi”, l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni;
- d) “Confidi”, i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui al comma 1 della Legge Confidi;
- e) “Confidi maggiori” o “Confidi 106”, i Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario;
- f) “Confidi minori” o Confidi 112”, i Confidi tenuti all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 112 del Testo Unico Bancario;
- g) “Elenco”, l'elenco di cui all'art. 112 comma 1 del Testo Unico Bancario;
- h) “Organismo”, l'Organismo per la tenuta dell'Elenco;
- i) “Consiglio di Gestione”, l'Organo di Gestione dell'Organismo;
- j) “Modello di iscrizione”: modulo di domanda e relativi allegati per la presentazione delle richieste di iscrizione all'Elenco reperibile all'indirizzo [www.organismocm.it](http://www.organismocm.it).

## TITOLO II

### Iscrizione dei Confidi nell'Elenco

#### 2. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione nell'Elenco è subordinata:

- a) al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dalla Legge Confidi;
- b) al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a) del TUB;
- c) alla collocazione nel territorio della Repubblica della sede legale e di quella amministrativa.

2. Le condizioni di cui al precedente comma 1, lett. a), previste dalla Legge Confidi, richiedono:

- forma giuridica: consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative<sup>1</sup>;
- oggetto sociale esclusivo: attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge<sup>2</sup>.
- capitale sociale o fondo consortile: non inferiore a 100.000 euro<sup>3</sup> e interamente versato;
- patrimonio netto: comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore a 250 mila euro; dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione; al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate<sup>4</sup>;
- assetto proprietario: piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria, nonché liberi professionisti<sup>5</sup>, ed inoltre:
  - i. imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie<sup>6</sup>;
  - ii. imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, a condizione che le piccole e medie imprese ed i liberi professionisti soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili in assemblea e che la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea<sup>7</sup>.

La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere inferiore al limite previsto dalla legge, né superiore al 20% del capitale sociale o fondo consortile<sup>8</sup>.

3. I requisiti di onorabilità di cui al comma 1, lett. b) sono quelli vigenti, tempo per tempo, ai sensi delle norme di legge ivi citate e si applicano, per quanto concerne i partecipanti, ai soggetti che, a qualsiasi titolo, detengono direttamente o indirettamente una partecipazione nel confidi pari almeno al dieci per cento del capitale sociale o del fondo consortile.

### 3. Termini per l'iscrizione nell'Elenco

1. Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'Elenco presentano all'Organismo la relativa domanda entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero entro sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese delle modifiche statutarie dalle quali discende l'obbligo di iscrizione all'Elenco, se già costituite.
2. I Confidi costituiti nella forma giuridica dei consorzi con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 c.c. presentano la domanda di iscrizione all'Elenco entro sessanta giorni dalla registrazione del contratto nel registro delle imprese<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. comma 1 della Legge Confidi.

<sup>2</sup> Cfr. comma 2 della Legge Confidi.

<sup>3</sup> Cfr. comma 12 della Legge Confidi.

<sup>4</sup> Cfr. comma 14 della Legge Confidi.

<sup>5</sup> Cfr. comma 8 della Legge Confidi.

<sup>6</sup> Cfr. comma 9 Legge Confidi.

<sup>7</sup> Cfr. art. 39, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011.

<sup>8</sup> Cfr. commi 13 e 52 della Legge Confidi.

<sup>9</sup> Cfr. art. 13 DM n. 228/2015.

3. L'Organismo verifica la completezza della domanda e avvia il procedimento, dandone notizia al Confidi via PEC. Nel caso in cui la domanda non sia completa, l'Organismo può chiedere un'integrazione della documentazione prima dell'avvio del procedimento amministrativo.
4. L'Organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione dei Confidi nell'Elenco e, ai sensi dell'art. 5, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, provvede all'iscrizione ovvero la nega con provvedimento motivato.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per un periodo non superiore a 60 giorni, nel caso in cui l'Organismo richieda al Confidi, a mezzo PEC, chiarimenti o integrazioni.
6. Nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui al comma 4 l'Organismo non abbia comunicato un formale provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende accolta<sup>10</sup>.

#### 4. Domanda di iscrizione nell'Elenco e modalità di presentazione

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco è sottoposta all'Organismo a mezzo PEC, a norma del comma 2, mediante la compilazione dei campi previsti dallo specifico Modello di iscrizione, scaricabile dall'apposita sezione del sito web dell'Organismo, allegando i documenti ivi richiesti nonché l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo istruttorio.
2. L'indirizzo PEC del Confidi deve essere quello risultante nel Registro delle Imprese e la domanda deve essere a firma del legale rappresentante del Confidi o di un suo procuratore speciale, pena l'inammissibilità dell'istanza inviata all'Organismo.
3. Ai fini della compilazione della domanda di iscrizione, il Confidi è tenuto:
  - a. a procedere al download del modello necessario;
  - b. all'inserimento ed invio tramite PEC dei relativi moduli, dichiarazioni e documenti debitamente sottoscritti;
  - c. alla raccolta delle sottoscrizioni e dei documenti di identità dei soggetti che assumono la responsabilità delle suddette dichiarazioni.Il responsabile legale del confidi istante attesta la veridicità e completezza delle informazioni contenute nella domanda.
4. Qualora la verifica di sussistenza dei requisiti abbia per oggetto informazioni che il Confidi ha l'obbligo di iscriverne nel Registro delle Imprese ed emerga un disallineamento tra le informazioni della visura camerale ordinaria<sup>11</sup> e quelle immesse nella istanza di iscrizione, il Confidi è tenuto ad accludere alla domanda di iscrizione all'Elenco una nota esplicativa, che dia giustificazione del suddetto disallineamento, corredata dalle opportune comunicazioni di aggiornamento inviate al Registro delle Imprese.
5. Al fine di consentire la comparabilità e la verifica dei dati dichiarati, le informazioni di carattere economico, patrimoniale e gestionale, attinenti ai bilanci, devono essere inserite in conformità alle disposizioni "Il bilancio degli intermediari non IFRS" adottate dalla Banca d'Italia il 2 agosto 2016. Il Confidi che non adotta tale schema di bilancio è tenuto a procedere alle necessarie riclassificazioni dei dati richiesti.

<sup>10</sup> Cfr. art. 14 DM n. 228/2015.

<sup>11</sup> La visura camerale ordinaria può essere reperita via web sul sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it).

## 5. Istruttoria

1. Con distinto provvedimento del Consiglio di Gestione, da pubblicare sul sito web dell'Organismo, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione dell'elenco, è individuata l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di iscrizione.
2. A seguito dell'invio telematico della domanda di iscrizione, l'Organismo comunica al Confidi istante a mezzo PEC la data di avvio del procedimento, il soggetto responsabile dello stesso e il termine di conclusione del procedimento.
3. L'attività istruttoria è svolta nei termini indicati ai commi 4 e 5 dell'art. 3.
4. E' facoltà del Confidi istante presentare a mezzo comunicazione PEC memorie scritte e documenti, che l'Organismo è tenuto a valutare nei limiti della pertinenza all'oggetto del procedimento.
5. Per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, l'Organismo può richiedere al Confidi il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni rese o delle istanze presentate in modo erroneo o incompleto e/o l'esibizione di documenti.
6. Prima della formale adozione di ogni provvedimento di diniego di iscrizione all'Elenco, l'Organismo comunica tempestivamente, tramite PEC, agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare, a mezzo PEC, le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe il termine per la conclusione del procedimento, il quale inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data specifica giustificazione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Il provvedimento di diniego di iscrizione è comunicato al Confidi via PEC.
8. L'iscrizione del Confidi decorre dalla data del provvedimento con il quale l'Organismo comunica l'accoglimento della domanda ovvero, in mancanza di comunicazione del provvedimento di diniego, dal decorso del termine di cui all'art. 3, comma 4. Dalla stessa data, il Confidi è sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo<sup>12</sup>.

## 6. Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 8-ter, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la data di avvio della gestione dell'Elenco è comunicata dall'Organismo alla Banca d'Italia ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Organismo reperibile all'indirizzo [www.organismocm.it](http://www.organismocm.it).
2. Ai sensi dell'art. 10, commi 2, 4, lett. e), e dell'art. 6, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco dei Confidi di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB vigente alla data del 4 settembre 2010, fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di avvio della gestione dell'Elenco da parte dell'Organismo.
3. I Confidi di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB vigente alla data del 4 settembre 2010, presentano istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB almeno tre mesi prima della scadenza del dodicesimo mese dalla data di avvio della gestione dell'Elenco.
4. In pendenza del procedimento avviato a seguito dell'istanza di iscrizione, i Confidi di cui al comma 2 possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1, sino alla conclusione del medesimo procedimento.

---

<sup>12</sup> Cfr. art. 14, comma 2, DM n. 228/15.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.lgs. 141/2010, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, il confidi delibera la liquidazione della società ovvero modifica il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento all'attività riservata.
6. L'Organismo verifica, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco che il confidi non superi i volumi di attività finanziaria previsti per i Confidi maggiori tenuti a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 106 del TUB.